

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 139/CSA- RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Prof. Andrea Lepore, - Componenti; -
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. VIS FONDI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FROSINONE FUTSAL FEMMINILE/VIS FONDI DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 888 del 10.4.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, con Com. Uff. n. 888 del 10.4.2019, infliggeva:

- la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara alla calciatrice Marzi Federica;
- la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calciatrice Tagliaferri Federica;
- la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara alla calciatrice Nainggolan Riana.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo preannunciava reclamo la società A.S.D. Vis Fondi con nota del 12.4.2019, alla quale seguiva trasmissione della documentazione da parte della Segreteria con nota prot. 20975/AM/ef del 15.4.2019, cui peraltro non faceva seguito la proposizione da parte della ricorrente di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall'art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vis Fondi di Fondi (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITI LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C GIRONE C ARZACHENA/ROBUR SIENA DEL 13.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 111/Campionali Giovanili del 15.04.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 111 del 15.04.2019 al calciatore Viti Lorenzo la sanzione della squalifica per 10 gare effettive seguito gara Campionato Nazionale Under 15 Girone C Serie C Stagione Sportiva 2018/2019 Arzachena/Robur Siena del 13.04.2019, *“per aver proferito nei confronti di un avversario un'espressione comportante offesa per motivi di nazionalità”* (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 111 del 15.04.2019).

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo l'Arzachena Costa Smeralda Calcio s.r.l. di Arzachena (Olbia -Tempio) domandandone l'annullamento o in subordine la riduzione lamentando, in sintesi, la eccessività della sanzione, segnatamente, in quanto, durante lo svolgimento della gara, il calciatore Viti Lorenzo avrebbe ricevuto reiteratamente insulti relativi alla propria provenienza regionale da parte dell'avversario oggetto della sua reazione: la ricorrente, seppur condannando la reazione del proprio tesserato, ritiene che la sua condotta sia stata dovuta, oltre che alla carica agonistica dovuta allo svolgimento della gara, anche e soprattutto al comportamento altrettanto poco corretto dell'avversario.

Il reclamo è infondato. Infatti, ferma restando la ben nota efficacia probatoria privilegiata del referto arbitrale, ad ogni modo i fatti ivi riportati sono pacifici anche per la reclamante, che correttamente ha condannato essa stessa le esclamazioni offensive per motivi di nazionalità

pronunciate dal proprio tesserato, sia pur pretendendo di giustificarli con il contesto agonistico asseriti insulti relativi alla provenienza regionale del Viti, che sarebbero stati proferiti dal suo avversario.

In proposito, né gli asseriti insulti per motivazioni di provenienza regionale che non trovano alcuna traccia nel referto arbitrale, non superabile dalle ricostruzioni di parte, né tanto meno l'eccitazione agonistica possono giustificare le sprezzanti e scurrili offese per motivi di nazionalità che sono state proferite dal calciatore, rispetto a cui la sanzione irrogata non appare viziata da alcuna sproporzione, stante il minimo edittale previsto dall'art. 11, commi 1 e 2 C.G.S..

Tutto ciò premesso, il reclamo va respinto e va confermata la sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l. di Arzachena (Olbia -Tempio).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore, - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. (ABBREVIAZIONE DEI TERMINI CU 51/A) AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.Z. PICERNO/TARANTO F.C. 1927 S.R.L. DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019)

Con reclamo del 30 aprile 2019 il Taranto FC 1927 impugna la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019, con la quale veniva respinto il ricorso proposto in primo grado dall'odierna istante contro la regolarità della gara tra A.S.D. AZ Picerno e Taranto FC 1927 del 18 aprile 2019, valevole per la quindicesima giornata di ritorno del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D, 2018-2019, Girone H, e per l'effetto veniva convalidato il risultato acquisito sul campo di 0 a 0.

Nello specifico il Taranto sostiene l'irregolarità della gara in quanto durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo alcuni individui riconducibili agli *stewards* della società di casa sferravano una violenta aggressione verso i calciatori della compagine ospite, tra i quali Ciro Favetta, Stefano Manzo e Antonio Croce, che riportavano traumi contusivi ed escoriazioni su molteplici parti del corpo, tanto da essere costretti a ricorrere prontamente alle cure ospedaliere, con conseguente impossibilità per gli stessi di proseguire la disputa dell'incontro eccezion fatta per il calciatore Croce, il quale era stato espulso dal direttore di gara in seguito alla rissa. Più precisamente, diversi giocatori della formazione ospite venivano aggrediti all'interno del campo da uno *steward* che colpiva con una cazzottiera/tirapugni in più parti del corpo i tre tesserati ionic. A questi ultimi, condotti in ospedale, venivano diagnosticati, come da referti allegati, traumi con prognosi di giorni 10 per il signor Favetta, di giorni 10 per il signor Manzo e di giorni 6 per il signor Croce.

A suffragio delle ricostruzioni ci si richiama al supplemento di rapporto dell'arbitro, il quale riferisce che al momento del rientro negli spogliatoi per l'intervallo notava in particolare un addetto alla sicurezza che con tirapugni in ferro colpiva un giocatore del Taranto non però identificato. Da tale azione scaturiva tensione sedata soltanto con l'intervento dei Carabinieri. Successivamente, tutta la squadra del Taranto comunicava al direttore di gara la volontà di non rientrare sul terreno di gioco per disputare il secondo tempo dell'incontro, sentendone pregiudicata l'incolumità. Soltanto dopo un confronto tra i capitani e allenatori di entrambe le società alla presenza della terna arbitrale, il Taranto decideva di prendere parte al secondo tempo. Tutto ciò ha comportato inevitabile ritardo dell'inizio della seconda frazione di gara. Prima di riprendere la gara veniva comunicata sempre all'arbitro la sostituzione dei giocatori Manzo e Favetta per permettere loro di essere trasportati al più vicino ospedale per le cure del caso.

All'attenzione di questa Corte è portato anche il resoconto del commissario di campo, signor Franco Basile, il quale riferisce che alla fine del primo tempo notava un alterco verbale tra gli allenatori delle squadre, quindi si poneva alle loro spalle al fine di poter controllare cosa stesse accadendo. Durante il tragitto, lo scrivente rilevava un nuovo movimento di persone nell'area antistante gli spogliatoi, quindi si dirigeva velocemente sul posto. Nello specifico afferma: «vedevo uno *Steward* sferrare colpi a dei calciatori del Taranto dei quali non riuscivo a prendere il numero di maglia a causa della ressa che si era creata. Notavo nettamente il calciatore del Taranto con la maglia numero 86 che interveniva a difesa dei propri compagni e tentava di dare colpi allo *steward*, senza peraltro colpirlo. Appena dopo, il predetto calciatore con la maglia numero 86 trovava rifugio presso lo spogliatoio senza più uscire».

Nel frattempo, riferisce ancora il commissario, «un altro *steward* bloccava il collega e lo trascinava via dal luogo mentre all'imbocco degli spogliatoi nasceva un parapiglia verbale tra appartenenti alle due società, mentre l'arbitro unitamente agli assistenti, al sottoscritto e ai Carabinieri intervenuti riuscivano non senza fatica a far entrare tutti nel proprio spogliatoio. In questo frangente il direttore di gara mi comunicava che avrebbe espulso il dirigente accompagnatore del Picerno, signor Calabrese Maurizio, per proteste nei suoi confronti e il calciatore del Taranto con il numero 86 per avere reagito nei confronti dello *steward*».

In conclusione, la reclamante, alla luce delle circostanze esposte e di alcuni precedenti giurisprudenziali riferiti, anche se risalenti, spiega richiesta volta ad ottenere la sconfitta per 0 a 3 a carico del Picerno, in conseguenza dei gravissimi e deplorabili atti minatori e violenti ai danni dei calciatori ospiti, tali da stravolgere e compromettere, a suo dire, per intero la regolarità della gara *de qua*.

Controdeduce il Picerno che dalla lettura degli atti Ufficiali di Gara non risulta possibile addivenire a una certa ricostruzione dei fatti. Sottolinea altresì che le osservazioni della terna arbitrale e del commissario di campo non permetterebbero di individuare i presunti tesserati coinvolti in quanto non identificati. Sottolinea dunque che la gara in questione, al di là di ogni tentativo strumentale, ha avuto un regolare svolgimento e si è disputata anche dopo gli episodi verificatisi nell'intervallo in un clima di assoluta tranquillità e sicurezza. A sostegno di ciò la resistente riferisce quanto affermato dal responsabile dell'ordine pubblico, il Tenente signor Domenico Vignola dell'arma dei Carabinieri, il quale rassicurò sul ripristino della sicurezza e della tutela della squadra ospite, comunicando di aver allontanato tutti gli *steward* e tutte le persone anche quelle autorizzate dall'area antistante gli spogliatoi ponendo a presidio del luogo i Carabinieri. Il Picerno ancora sottolinea l'assenza di una carenza della *vis* psicologica per affrontare il secondo tempo da parte dei tesserati del Taranto, facendo leva sulla ricostruzione del giudice in primo grado. Ribadisce quindi la più completa dissociazione dalle condotte violente tenute dallo *steward*, e sottolinea l'efficace cooperazione mostrata con le forze dell'ordine. In ragione delle sopracitate motivazioni e allegando alcuni precedenti giurisprudenziali, chiede di rigettare la richiesta formulata da parte della ricorrente.

Orbene, questa Corte ritiene che gli accadimenti siano di estrema gravità e inconfutabili in ragione dei documenti di gara prodotti unitamente ai referti medici allegati.

Rileva che sotto il profilo tecnico-giuridico la questione verta su due punti: in primo luogo, sulla possibilità di accogliere il reclamo del Taranto, volto ad ottenere la sanzione della perdita della gara a carico del Picerno con il punteggio di 0 a 3; in secondo luogo, sull'eventuale facoltà di questa Corte di pronunciarsi al di là dell'istanza della ricorrente su possibili ulteriori sanzioni ai danni della squadra lucana.

Al fine di risolvere tali problematiche appare indispensabile soffermarsi in prima battuta sulla *ratio* dell'art. 17 C.G.S., per poi valutare i poteri concessi su simili questioni alla Corte sportiva. In vero, l'interprete, qualunque esso sia, è chiamato ad individuare, in relazione alla *quaestio facti* oggetto di giudizio e di valutazione, «la *ratio* complessiva della norma» (v. già Cass. 21 agosto 1991, n. 8980; più di recente, Cass., 25 gennaio 2018, n. 1845), ossia «la funzione che la norma è orientata a perseguire nel sistema ordinamentale» (Cass., Sez. un., 26 novembre 2009, n. 5385), verificandone compatibilità e conformità con questo. L'individuazione dell'obiettivo giustificazione di una disposizione giuridicamente rilevante non è attività puramente deduttiva e logica, ma valutativa, ispirata dalla razionalità e soprattutto dalla ragionevolezza. Essa, dunque, vive nel momento applicativo.

Venendo alla disposizione in esame, va in primo luogo chiarito che questa, nel suo complesso, ha la funzione di sanzionare qualsiasi accadimento intervenga sulla regolarità dell'incontro.

È indubbio, infatti, che la *ratio* della norma si basi sul peculiare presupposto della responsabilità che il legislatore federale ricollega all'opera di vigilanza e di opportuna cautela che ogni società sportiva è tenuta a porre in essere onde prevenire le condotte illecite commesse dai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel sistema sportivo. Tale responsabilità può essere individuata in relazione alle vicende della fattispecie concreta. Infatti, in ragione delle peculiari circostanze, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere al club, sí da consentire una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In letteratura è condivisa la posizione secondo la quale l'art. 17 C.G.S. costituisca un prezioso strumento nelle mani degli organi giudicanti affinché le sanzioni ivi previste siano comminate sulla base dei criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione rispetto al fatto commesso.

La fattispecie delineata nella prima parte dell'articolo in questione individua la direttiva generale della norma: punire «fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione». In linea di principio può affermarsi che la più grave delle

ipotesi disciplinate dall'art. 17, comma 1, si verifica quando le situazioni riferibili alla società abbiano concretamente alterato il regolare svolgimento della gara ovvero siano state tali da impedirne lo svolgimento. Si pensi, per esempio, ad una invasione di campo che impedisca la prosecuzione o lo svolgimento della gara; alle aggressioni fisiche al direttore di gara così gravi da incidere sulla sua serenità di giudizio, alterando il regolare svolgimento della gara (cfr. App. fed., 5 aprile 2004, in Com. uff. 6 aprile 2004, n. 41/C). Secondo la Corte di Giustizia Federale ricorrono tali circostanze quando si è in presenza di un'«oggettiva gravità di un evento che appare radicalmente estraneo al contesto di una gara sportiva necessariamente ispirata da principi di lealtà e correttezza» (Corte giust. fed., in Com. uff. 20 giugno 2013, n. 309/CGF). In questi casi la sanzione può arrivare fino alla perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Altra questione verte sulla seconda fattispecie disciplinata dal comma 1 dell'art. 17, la quale ha ad oggetto «fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società». Essa rappresenta il confine, ad oggi invalicabile per il giudice sportivo, di sanzionare con la perdita della gara una compagine. Si tratta di fattispecie comportamentali di accompagnatori o sostenitori del club dalle cui condotte consegue «unicamente» la menomazione al potenziale atletico della società.

Ciò non toglie che è riconducibile al disposto della prima parte dell'art. 17 l'aggressione subita da un calciatore mentre «si trova a bordo campo, la quale ha costretto l'atleta ad allontanarsi dal campo, abbandonare il giuoco e recarsi in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso». Nella fattispecie si è rilevato che «l'accaduto ha finito per incidere proprio sulla regolarità della gara alterandone la dinamica e non già solo sul potenziale atletico della società. La perdita nella fase iniziale della partita di un calciatore deve infatti ricondursi al novero di quegli eventi che integrano un vero e proprio effetto incidente sulla regolarità della dinamica di un confronto agonistico» (così Corte giust. fed., 20 giugno 2013, cit.). Questo regime punitivo si può aggravare con l'inflizione di ulteriori e diverse sanzioni, qualora i comportamenti verificatisi integrino anche la violazione delle disposizioni federali, o ledano i valori di lealtà, correttezza e probità ex art. 1 bis, comma 1, C.G.S.

Pertanto, il reclamo, con specifico riferimento alla richiesta dell'F.C. Taranto di irrogare la sanzione della perdita della partita con il risultato di 0 a 3, non può essere accolto. Da quanto esposto, è insuperabile il dettato normativo dell'art. 17, comma 1, C.G.S. nella parte in cui afferma che «[n]on si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società». Corretta dunque sul punto è stata la decisione del giudice sportivo in primo grado.

Nondimeno, se dunque è vero, per un verso, che una menomazione del potenziale atletico della squadra impedisce di colpire con sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, per altro verso è altrettanto vero che simili condotte possano invece rilevare sul clima di regolarità dell'incontro ed essere utilizzate quale parametro di valutazione per sanzionare la società, in ossequio al principio di afflittività previsto dall'ordinamento sportivo.

Infatti, in tali casi, il legislatore federale ha previsto come sanzione minima a carico della società ritenuta colpevole, in luogo della perdita della gara, la penalizzazione dei punti in classifica.

In sostanza, nella seconda parte del comma 1 dell'art. 17 C.G.S., il legislatore, anche al fine di limitare la discrezionalità degli organi federali nell'individuare i fatti e le situazioni di cui alla prima parte della disposizione – ai quali consegue automaticamente la sanzione della perdita della gara – ha avvertito l'esigenza di sottrarre una serie di fatti concreti a tale rigidità sanzionatoria (ribadiamolo: perdita della gara) stabilendo che quanto imputabile ad accompagnatori ammessi al recinto di gioco, sostenitori al séguito della società o soggetti comunque riconducibili ad un determinato sodalizio, che abbiano comportato esclusivamente alterazioni al potenziale atletico, non determina l'applicazione della (eccessiva) sanzione della perdita della gara, ma quella della penalizzazione di punti in classifica che nel minimo è rapportata ai punti conquistati con il risultato connesso a quello della gara stessa (in tal senso, v. Corte giust. fed., in Com. uff., 17 luglio 2009, n. 301/CGF).

Per meglio comprendere il rapporto esistente tra i due frammenti di norma descritti dal comma 1 dell'art. 17 C.G.S., può farsi riferimento alla figura di due cerchi concentrici ove il cerchio più grande è costituito dalla fattispecie di cui alla prima parte della disposizione, punita con la perdita della gara, e quello più piccolo dalla previsione di cui alla seconda parte della disposizione, punita con la penalizzazione in classifica. Tuttavia, lo scopo della norma è unico: tutelare la regolarità della gara.

Ribaltando la prospettiva, dunque, in assenza della seconda fattispecie, i fatti e le situazioni ivi indicati sarebbero da punire ai sensi della prima parte della disposizione e, quindi, senza limitazioni (come quella prevista di 'lesione del solo potenziale atletico'), con la sanzione della perdita della gara,

la quale rappresenta – va rimarcato – una *extrema ratio* e può operare soltanto in particolari circostanze.

A suffragio di questa ricostruzione, il codice di giustizia FIGC, inoltre, prevede che qualora il fatto avvenuto o il comportamento posto in essere da accompagnatori o da sostenitori della società sia di «particolare gravità», si applica, oltre alla penalizzazione, una delle sanzioni di cui alle lett. d), e), f) del comma 1 dell'art. 18 C.G.S. Viceversa, nel caso in cui l'episodio contestato sia di «particolare tenuità», 'può' essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) del comma 1 dell'art. 18 C.G.S. La differenza del regime sanzionatorio nelle due situazioni descritte è allora conseguenza della diversa gravità delle condotte vietate.

Pertanto, mentre nel caso di particolare tenuità del fatto è lo stesso giudice a valutare discrezionalmente ('può') se la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica risulta sproporzionata rispetto al disvalore del fatto, con la conseguente applicazione di una sanzione meno grave, nell'ipotesi di particolare gravità della vicenda è lo stesso legislatore a ritenere inadeguata e insufficiente – rispetto al reale disvalore del fatto – la sanzione della penalizzazione obbligando il giudice ad applicare, in aggiunta a quest'ultima, anche ulteriori sanzioni, fermo restando la decurtazione di punti in classifica, che è sanzione inevitabile.

Un simile automatismo sanzionatorio e la conseguente rigorosa applicazione nella giurisprudenza sportiva di tale speciale forma di responsabilità colpisce la società per il sol fatto del verificarsi dell'illecito, anche in assenza dell'identificazione dell'autore fisico [ad avviso della Corte di Giustizia Federale «[l]a mancata identificazione della persona [autrice della aggressione] non può però comportare la esclusione della responsabilità dell'accaduto» (così Corte giust. fed., 20 giugno 2013, cit.)].

Se infatti la giustizia disciplinare si atteggia e agisce come un sistema dalle precipue funzioni punitive, non può certamente revocarsi in dubbio come alla stessa vada riconosciuta anche una diversa valenza morale e di natura promozionale. In quest'ottica, allora, come confermato dalla Corte di giustizia federale, i moduli della responsabilità oggettiva trovano una valida giustificazione nell'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati (Corte giust. fed., in Com. uff., 12 ottobre 2011, n. 061/CGF).

Ciò posto, è evidente che l'aggressione confermata da tutti gli ufficiali di gara realizzata da uno *steward*, riconducibile alla società ospitante responsabile nel caso di specie *per culpa in eligendo*, che si reca allo stadio per tutelare 'la sicurezza' con un tirapugni – in via dunque senza dubbio premeditata –, i referti medici sui calciatori del Taranto, il rapporto dettagliato del commissario di campo Basile, la necessità da parte dei Carabinieri di presidiare fisicamente l'area antistante gli spogliatoi dopo aver addirittura allontanato gli *stewards* stessi e altri individui autorizzati, sono elementi che confermano senza timore di smentita la gravità degli avvenimenti discussi davanti a questa Corte.

Questi ultimi non possono che essere stigmatizzati con fermezza in virtù della salvaguardia dei basilari principi ai quali l'ordinamento sportivo si ispira.

Se è dunque incontestabile, ad avviso di questo Collegio, che la funzione dell'art 17 C.G.S. FIGC nel suo complesso sia quella di punire irregolarità che possano influire sul corretto svolgimento dell'incontro, è altresì incontestabile che la vile aggressione compiuta ai danni dei giocatori del Taranto abbia influito sulla gara medesima. È di palmare evidenza, in definitiva, che tutto quanto accaduto esuli nella maniera più assoluta dai valori sportivi, brutalmente vilipesi nel caso di specie. Se tale irregolarità non può comportare la sanzione della perdita della gara, in quanto colpito è unicamente il potenziale atletico del sodalizio pugliese, ciò non toglie che è comunque possibile comminare all'ASD Picerno un aggravio di sanzione per responsabilità di posizione.

Come anche espresso in un precedente di questa Corte (Cfr. Corte sportiva d'appello nazionale, 7 giugno 2017, in Com. uff. n. 143/CSA) richiamato dalla resistente, ma con esclusivo e parziale riferimento alla possibilità di negare la sanzione della perdita della gara per 0 a 3, si sottolinea al contrario che, per eventi senza dubbio gravi e assolutamente paragonabili al caso che occupa, il Collegio, nel medesimo comunicato introdotto in udienza dal sodalizio lucano, ha espressamente ammesso la possibilità di comminare la sanzione della penalizzazione alla società che si reputa comunque soggetto responsabile oggettivamente della lesione al potenziale atletico della compagine avversaria. Tale scelta – va ribadito – si giustifica in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività (cfr., *ex plurimis*, Comm. disc. naz., in C.u. FIGC, 29 gennaio 2014, n. 48/CDN).

Veniamo poi ad altro punto della questione, ossia alla possibilità, in ragione della *ratio* della norma appena delucidata, di riformare *in peius* la sanzione già comminata dal giudice sportivo in primo grado ai danni della società Picerno per responsabilità oggettiva ex artt. 17 e 4 C.G.S.

Orbene, vero è che la Corte sportiva deve pronunciarsi su quanto richiesto nel reclamo, ossia la sanzione della perdita della gara per 0 a 3, cosa che ha puntualmente fatto, prova ne è il rigetto del ricorso del Taranto; tuttavia, vero è pure che il giudicante sportivo ben può pronunciarsi *ultra petita*, ovvero oltre ciò che è sottoposto alla sua attenzione dalla reclamante, ma che è presente nei documenti ufficiali di gara, come chiaramente ha statuito un recente e importante arresto del Collegio di garanzia del CONI.

A suffragio di questa tesi appare indispensabile richiamarsi testualmente ai principi enunciati dal massimo organo di giustizia in ambito sportivo. Il Collegio di garanzia, infatti, ha deliberato in maniera chiara che è «di tutta evidenza che il Giudice Sportivo, sulla base delle norme federali nonché dei dettami del C.G.S. del C.O.N.I. (art. 14), decide senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, potendo pronunciarsi o su reclamo di una delle parti o, come dice espressamente il C.G.S. della F.I.G.C., d'ufficio, sulla base di quanto risulta dai documenti ufficiali di gara». E altresì palese, infatti, «che, laddove si vincolasse il Giudice Sportivo Nazionale al concetto di pronuncia solo ed unicamente sulla questione reclamata in presenza di altra evidente irregolarità, si violerebbe il principio generale di tutela dell'ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica». «[...] Del resto la procedibilità d'ufficio, così come prevista e stabilita per il Giudice Ordinario, rientra anche fra i poteri del Giudice Sportivo il quale finisce per pronunciarsi su questioni di interesse pubblico». «Non sfugge quindi a tale interpretazione neppure la giustizia ordinaria che sancisce, anche in assenza di apposita previsione, il potere-dovere del Giudice di pronunciarsi oltre il dedotto su questioni considerate rilevabili *ex officio*. Un'interpretazione contraria del potere d'ufficio del Giudice comporterebbe, infatti, un vero e proprio *vulnus* al principio di coerenza dell'ordinamento sportivo, che, quale ordinamento disciplinante interessi pubblici collettivi, deve vedere l'assoluto rispetto delle norme organizzative di un campionato sportivo». Sostiene ancora il Collegio – in maniera dirimente per la fattispecie che occupa – che «non a caso, il C.G.S. della F.I.G.C. parla di potere di rilevazione d'ufficio da parte del Giudice Sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara, e che sono dallo stesso conosciute, indipendentemente dall'impulso di parte. Una limitazione al potere di indagine sugli atti di gara finirebbe per svilire la funzione del Giudice Sportivo Nazionale che, al contrario, ha il compito di pronunciarsi con immediatezza e senza indugio su tutte le questioni inerenti la regolarità di una gara e la conseguente sua omologazione, secondo il principio sancito dall'art. 14 C.G.S. del CONI» (Coll. Garanzia CONI, 7 aprile 2017, decisione n. 24) e, nel caso di specie, proprio in merito ad «ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara» [testualmente, art. 14, comma 1, lett. e) C.G.S. CONI]. In questo senso anche la norma del Codice di giustizia del CONI è cristallina.

D'altronde, va sottolineato, medesime sanzioni (perdita della gara, penalizzazione di punti, ammende) vengono utilizzate anche per colpire le società che schierano calciatori in posizione irregolare, ai quali, ancora una volta, si riferisce sempre l'art 17 C.G.S., a ennesima dimostrazione della volontà del legislatore federale di punire qualsiasi vizio possa colpire in senso ampio la regolarità della gara (commi 5 e ss., art. 17 C.G.S.).

Per questi motivi la C.S.A., in riforma della decisione del Giudice Sportivo, convalida il risultato della gara e commina la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica alla società A.Z. Picerno.

Conferma per il resto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CROCE ANTONIO SEGUITO GARA A.Z. PICERNO/TARANTO F.C. 1927 S.R.L. DEL 18.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.4.2019)

In data 30 Aprile 2019 la società Taranto FC 1927 S.r.l. propone ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate del calciatore Croce Antonio, inflitta allo stesso dal Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale come da Com. Uff. n. 131 del 19 aprile 2019, per fatti relativi alla gara Picerno/Taranto del 18 aprile 2019, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, 2018/2019, GIRONE H.

Il calciatore in primo grado veniva squalificato «per avere, al termine del primo tempo, in reazione ad un'aggressione subita da alcuni compagni di squadra da un addetto alla sicurezza, tentato di colpire quest'ultimo con 3 pugni senza tuttavia riuscirvi».

Nello specifico il Taranto sostiene la sproporzione della sanzione della squalifica comminata ai danni del sig. Croce in ragione dei gravi accadimenti verificatisi durante la gara in questione. Nello specifico la reclamante afferma che durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo alcuni individui

riconducibili agli *stewards* della società di casa sferravano una violenta aggressione verso i calciatori della compagine ospite, tra i quali Ciro Favetta, Stefano Manzo e Antonio Croce, che riportavano traumi contusivi ed escoriazioni su molteplici parti del corpo, tanto da essere costretti a ricorrere prontamente alle cure ospedaliere, con conseguente impossibilità per gli stessi di proseguire la disputa dell'incontro eccezion fatta per il calciatore Croce, il quale era stato espulso dal direttore di gara in seguito alla rissa. Più precisamente, diversi giocatori della formazione ospite venivano aggrediti all'interno del campo da uno *steward* che colpiva con una cazzottiera/tirapugni in più parti del corpo i tre tesserati ionici. A questi ultimi, condotti in ospedale, venivano diagnosticati, come da referti allegati, traumi con prognosi di giorni 10 per il signor Favetta, di giorni 10 per il signor Manzo e di giorni 6 per il signor Croce.

A suffragio delle ricostruzioni ci si richiama al supplemento di rapporto dell'arbitro il quale riferisce che al momento del rientro negli spogliatoi per l'intervallo notava in particolare un addetto alla sicurezza che con tirapugni in ferro colpiva un giocatore del Taranto non però identificato. Da tale azione scaturiva tensione sedata soltanto con l'intervento dei Carabinieri. Successivamente, tutta la squadra del Taranto comunicava al direttore di gara la volontà di non rientrare sul terreno di gioco per disputare il secondo tempo dell'incontro, sentendo pregiudicata la propria incolumità. Soltanto dopo un confronto tra i capitani e allenatori di entrambe le società alla presenza della terna arbitrale, il Taranto decideva di prendere parte al secondo tempo. Tutto ciò ha comportato inevitabile ritardo dell'inizio della seconda frazione di gara. Prima di riprendere la gara veniva comunicata sempre all'arbitro la sostituzione dei giocatori Manzo e Favetta per permettere loro di essere trasportati al più vicino ospedale per le cure del caso.

All'attenzione di questa Corte è portato anche il resoconto del commissario di campo, signor Franco Basile, il quale riferisce che alla fine del primo tempo notava un alterco verbale tra gli allenatori delle squadre, quindi si poneva alle loro spalle al fine di poter controllare cosa stesse accadendo. Durante il tragitto, lo scrivente rilevava un nuovo movimento di persone nell'area antistante gli spogliatoi, quindi si dirigeva velocemente sul posto. Nello specifico afferma: «vedevo uno *Steward* sferrare colpi a dei calciatori del Taranto dei quali non riuscivo a prendere il numero di maglia a causa della ressa che si era creata. Notavo nettamente il calciatore del Taranto con la maglia numero 86 che interveniva a difesa dei propri compagni e tentava di dare colpi allo *steward*, senza peraltro colpirlo. Appena dopo, il predetto calciatore con la maglia numero 86 trovava rifugio presso lo spogliatoio senza più uscire». Nel frattempo, riferisce ancora il commissario, «un altro *steward* bloccava il collega e lo trascinava via dal luogo mentre all'imbocco degli spogliatoi nasceva un parapiglia verbale tra appartenenti alle due società, mentre l'arbitro unitamente agli assistenti, al sottoscritto e ai Carabinieri intervenuti riuscivano non senza fatica a far entrare tutti nel proprio spogliatoio. In questo frangente il direttore di gara mi comunicava che avrebbe espulso il dirigente accompagnatore del Picerno, signor Calabrese Maurizio, per proteste nei suoi confronti e il calciatore del Taranto con il numero 86 per avere reagito nei confronti dello *steward*».

In conclusione, la reclamante alla luce delle circostanze esposte chiede che vengano riconosciute le ragioni enunciate in narrativa, e che, in riforma della gravata delibera, sia ridotta da tre a una giornata di squalifica la sanzione comminata al calciatore Croce, ovvero, in via subordinata, nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

In ragione della gravità degli eventi descritti, questa Corte, pur ritenendo corretta la qualificazione di condotta violenta attribuita dal giudice sportivo in primo grado al comportamento tenuto dal Croce, rileva che questa debba essere contestualizzata in virtù del fatto che, come chiaramente spiegato nei referti degli ufficiali gara, il calciatore in questione «interveneva a difesa dei propri compagni e tentava di dare colpi allo *steward*, senza peraltro colpirlo». Sì che, ai sensi dell'art. 19, comma 4, C.G.S., va dunque riconosciuta l'attenuante della provocazione ricevuta, che ha determinato la reazione del giocatore del Taranto (in questa prospettiva, cfr. Corte giust. fed., in Com. uff., 27 marzo 2012, n. 200/CGF).

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Taranto F.C. 1927 S.r.l. di Taranto riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 500,00 + 1 GARA A PORTE CHIUSE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.5.2019 AL SIG. CRISCITIELLO MICHELE;**

Con ricorso inoltrato il 24.4.2019, la società U.S. Folgore Caratese ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 19.4.2019 (Com. Uff. n. 131) con la quale sono state inflitte: al dirigente Michele Criscitiello (Presidente della società,) la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.5.2019 *“per avere, dagli spalti dell’impianto ma riconosciuto personalmente da un Assistente Arbitrale, per l’intera durata della gara rivolto espressioni gravemente intimidatorie all’indirizzo degli Ufficiali di gara, nonché incitato altre persone a lui vicine a fare altrettanto. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva per i fatti di cui ai CC.UU. 80, 95 e 115”*; alla società, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e dell’obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse *“per avere propri sostenitori e dirigenti, alcuni dei quali posizionati su una terrazza sovrastante gli spogliatoi, rivolto per l’intera durata della gara espressioni gravemente offensive ed intimidatorie all’indirizzo della terna arbitrale. Sanzione così determinata anche in considerazione di recidiva per i fatti di cui ai CC.UU. 115 e 124”* (incontro Folgore Caratese – Pro Donero del 18.4.2019 – Campionato Nazionale di Serie D – Girone A).

La reclamante impugna entrambe le sanzioni, rilevando: 1) che la gara, conclusasi con il punteggio di 6 a 2 in favore della Folgore Caratese, si era disputata in un clima di assoluta tranquillità, favorito sia dal diverso spessore tecnico delle due squadre, sia dal risultato, mai in discussione, che già a poca distanza dall’inizio si presentava favorevole per la Folgore Caratese; 2) che il sig. Michele Criscitiello, identificato come tale dall’assistente arbitrale, in realtà non era presente sugli spalti, avendo assistito alla gara da un “locale adibito a ristorazione”; 3) che nessun dirigente o sostenitore della società aveva pronunciato frasi offensive all’indirizzo della terna, tantomeno da una terrazza sovrastante dagli spogliatoi sulla quale, in realtà, alcuno era presente. A dimostrazione di ciò, chiedeva acquisirsi un filmato della gara, da considerarsi fonte di prova ammissibile ai sensi dell’art. 35 C.G.S.; 4) che, in ogni caso, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo apparivano eccessive e sproporzionate, soprattutto con riferimento alla disputa di 1 gara a porte chiusa, applicata in fattispecie ben più gravi di quella contestata.

Conclude pertanto la reclamante per l’annullamento di tutte le sanzioni e, in subordine, per la riduzione della sanzione comminata alla società.

Il reclamo è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.

Premesso che la sanzione del sig. Michele Criscitiello è stata comminata dal Giudice Sportivo sulla scorta del referto dell’assistente arbitrale sig. Concari, quest’ultimo ha dettagliatamente riferito di reiterati insulti alla sua persona ed all’intera terna arbitrale pronunciati per tutta la durata della gara da una persona da lui riconosciuta appunto come Michele Criscitiello, Presidente della società. Ha altresì precisato l’assistente che il predetto *“era posizionato su una scalinata posta dietro di me facente parte dell’impianto sportivo”*. A fronte di tale dettagliata refertazione, la società non nega la qualifica del Criscitiello, ma sostiene che costui non fosse presente sugli spalti e che si trovasse invece presso un locale adibito a ristorazione, senza tuttavia fornire alcun dettaglio circa l’esatta ubicazione di tale locale. E difatti, a ben vedere, l’assistente ha individuato il tesserato non già siccome posizionato sugli spalti, bensì presso una scalinata: né la società ha negato che il Criscitiello abbia comunque assistito alla gara nelle vicinanze del campo di gioco, sebbene non dagli spalti.

Ne consegue, considerata la natura di prova privilegiata attribuibile al referto dell’assistente, non smentito da idonee risultanze di senso contrario, l’infondatezza del reclamo, sul punto.

Diversamente, invece, per quanto concerne la sanzione irrogata alla società.

E difatti, esaminata la documentazione in atti, né dai referti dell’arbitro e degli assistenti, né dalla relazione dell’Ispettore di campo è rilevabile la circostanza di persone presenti sulla terrazza sovrastante gli spogliatoi, sicchè non risulta minimamente giustificata la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse, per tale motivo comminata dal Giudice Sportivo. Tale sanzione deve pertanto essere annullata, mentre va confermata l’ammenda di € 500,00 per le espressioni ingiuriose profferite dal Presidente Criscitiello, peraltro incitando anche altre persone a lui vicine.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Carate Brianza (Monza-Brianza) annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

6. RICORSO DELL’A.C. SANDONÀ 1922 A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANDONÀ/ADRIESE DEL 28.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 29.04.2019)

Con reclamo preannunciato il 30.4.2019 e successivi motivi del 2.5.2019, la società A.C. Sandonà 1922 A.S.D. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 29.4.2019 (Com. Uff. n. 135) con il quale è stato respinto il proprio ricorso tendente a far infliggere alla società U.S.D. Adriese 1906, ai sensi dell’art. 17, 5° comma, C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara valevole per il Campionato Nazionale di Serie D A.C. Sandonà 1922 – U.S.D. Adriese 1906, disputatasi il 28.4.2019: ricorso inoltrato sul presupposto che tale ultima società non avesse schierato per tutta la durata della gara almeno un calciatore “giovane” classe 2000 (oltre a tre classe 1999), così come previsto dal Com. Uff. n. 1 del 2.7.2019 emanato dalla L.N.D. – Dipartimento Interregionale.

Sostiene l’odierna reclamante, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni già disattese dal Giudice Sportivo, che al 39° minuto del 2° tempo la U.S.D. Adriese aveva sostituito l’unico calciatore classe 2000 presente in campo (Matteo Boldrin), con il calciatore Benjamin Boccioletti (classe 1999). La sostituzione veniva effettuata mentre il gioco era fermo per consentire ai sanitari di prestare le cure ad altro calciatore infortunato. Trascorsi circa 30 secondi, accortasi dell’errore, la U.S.D. Adriese aveva effettuato una nuova sostituzione del calciatore Luca Nicoloso (classe 1999) con il calciatore Luca Tomasini (classe 2000).

Ritiene pertanto la reclamante, peraltro invocando l’autorità di un precedente giurisprudenziale della Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 158/CGF Stagione Sportiva 2010/2011) che, nel caso di specie, risultasse violata la disposizione di cui al suddetto Com. Uff. (lett. C) in quanto, seppure in un intervallo di tempo assai circoscritto, la U.S.D. Adriese non aveva schierato alcun calciatore classe 2000, con conseguente palese irregolarità della gara per fatto ad essa imputabile ed applicazione della sanzione di cui all’art. 17, 5° comma, C.G.S..

Il reclamo è infondato e deve pertanto essere respinto per le medesime ragioni in parte già evidenziate dal Giudice Sportivo.

E’ pacifico, sia perché risulta dal referto arbitrale (e dalla successiva nota di chiarimento del 29.4.2019), sia perché riconosciuto dalla stessa A.C. Sandonà, che le due sostituzioni sono state effettuate dalla U.S.D. Adriese in un unico contesto (a differenza della fattispecie oggetto del precedente giurisprudenziale richiamato dalla reclamante): cioè entrambe al 39° del 2° tempo ed a gioco fermo. Ciò significa che la U.S.D. Adriese ha assicurato la partecipazione alla gara di un calciatore classe 2000 senza soluzione di continuità, in quanto neppure per un momento le due squadre si sono confrontate senza la presenza contemporanea di almeno 4 calciatori giovani (tra cui almeno uno della classe 2000), così come impone il C.U. L.N.D. – Dipartimento Interregionale n. 1 del 2.7.2019.

La diversa interpretazione prospettata dalla reclamante è contraddetta sia dalla lettera che dalla *ratio* della suddetta normativa regolamentare.

Il punto C) del suddetto Com. Uff. prevede infatti che “...*le società partecipanti al campionato di serie D hanno l’obbligo di impiegare...almeno quattro calciatori giovani...*”, laddove il verbo “impiegare” lascia evidentemente presupporre l’utilizzo effettivo dei calciatori medesimi, nel senso della necessità di un loro apporto agonistico allo svolgimento della gara: ciò in piena sintonia con la *ratio* perseguita dalla norma medesima, facilmente ravvisabile nell’esigenza di favorire lo sviluppo e la crescita dei giovani calciatori mercè il loro impiego effettivo nel corso delle gare, esigenza che certo non verrebbe salvaguardata, come nella specie, nel caso di un mero “ingresso” in campo per pochi secondi, a cui non abbia fatto seguito la ripresa del gioco.

Ritenuta pertanto insussistente la prospettata irregolarità e conseguentemente corretto lo svolgimento della gara, il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.C. Sandonà 1922 A.S.D. di Sandonà di Piave (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 27 giugno 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina